

Come riportato in precedenza nella conversazione della sera del 02.07.2015, tra Greco Adolfo e la moglie, la suddivisione della somma in banconote di diverso taglio effettuata dai coniugi era del tutto compatibile con la composizione della mazzetta di banconote rinvenuta in possesso di Campitiello Vincenzo.

In particolare, la mazzetta in possesso di Campitiello era composta per 25.000 euro da banconote da 50 euro; vi era poi la presenza di una banconota da 200 euro, menzionata dai coniugi

Inoltre, le dichiarazioni resa da Campitiello apparivano in netto contrasto con quanto acclarato dal personale operante in data 06.07.2015, posto che lo stesso era stato osservato fare ingresso nella sede della CIL

Nel corso della giornata seguente la polizia captava la conversazione di seguito riportata:-

**Decreto d'intercettazione nr 4515/2014 di R.R. Conversazione tra presenti, di cui al progressivo 4301 del 07/07/2015 della durata di un'ora, intercettata presso l'abitazione (salone-cucina) di Greco Adolfo, sita in**

**LEGENDA:-**

**Adolfo:** Greco Adolfo.-

**Angela:** REGA Angelina Annita.

**Omissis....**

**Posizione 14:30:15**

**Angela:...***inc...ieri vennero a prendersi i soldi?....Chi se li prese Campitiello?...Per tutti e tre se li prese?...inc...*

Rega Angela chiedeva al marito: ***"ieri vennero a prendersi i soldi?....Chi se li prese Campitiello?...Per tutti e tre se li prese?...inc.."*** .

La conversazione appariva oltremodo eloquente con riferimento alla vicenda dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate ed al pagamento di una somma per "aggiustare" il controllo.

La donna, infatti, riferendosi al giorno precedente ed alla persona del Campitiello mostrava ancora una volta piena consapevolezza dell'attività corruttiva orchestrata dal marito con riferimento alla quale ella aveva preparato la provvista.

**Adolfo:** *...èh?...*

**Angela:** *...wè Adolfo....inc...i soldi...*

**Luigi:** *...eh...quanto si prese?...*

**Angela:** *...inc...*

*we*

**Adolfo:** ....inc....

**Angela:** ...inc...*di Campitiello, ha fatto per tutti e tre....*

**Luigi:** ...*lo dici tu?...*

**Angela:** ...*Fanno dieci per ciascuno....poi ci sta pure il Direttore...inc...*

**Luigi:** ...*quindici al Direttore e cinque per uno...*

**Angela:** ...inc...*e che fanno tutta questa parte per cinquemila euro?...inc....*

Nel corso della conversazione veniva ribadito che il denaro era stato consegnato a Campitiello Vincenzo che l'avrebbe poi diviso con i suoi colleghi: significativo è che la Rega commentava che se la spartizione fosse avvenuta tra quattro persone, gli accertatori avevano fatto "tutta questa parte" per cinquemila euro circa, mettendo in risalto l'irrisorietà del compenso rispetto alla responsabilità assunta

Era poi paventata la partecipazione alla spartizione dei soldi di una nuova figura, quella del Direttore. Quest'ultimo presumibilmente potrebbe individuarsi nel funzionario che aveva fornito le anticipazioni a Campitiello e da cui dipendevano i due accertatori. A riguardo però le indagini non hanno condotto alla identificazione del soggetto.

Inoltre, la Rega evidenziava come Campitiello, pur avendo incassato il denaro, non aveva svolto alcun ruolo ufficiale nella verifica

omissis...

**Posizione 14:32:58**

**Angela:** ...*Ne Adolfo?...*

**Adolfo:** ....*E'...*

**Angela:** ...*Ho detto come se li dividono, adesso, quei soldi?...*

**Adolfo:** ...*Diecimila euro per uno...*

**Angela:** ...*diecimila euro?..Non ci sta pure il Direttore?....*

**Adolfo:** ...*E'h,eh...chissà se è vero oppure no?...*

**Luigi:** ..*Quindici al Direttore...*

**Adolfo:** ...*Lui dice: pure il Direttore...*

**Luigi:** ...*e poi loro, cinque per uno...*

**Angela:** ...*poi cinque...inc...no*

**Adolfo:** ...*ahah.....*

**Angela:** ...*facevano tutta questa...tarantella...*

*we*

**Adolfo:** ....tutti e quattro...fanno sette, ottomila euro per uno....

**Angela:** ...sette per quattro fanno ventotto!...sono trenta!....

**Luigi:** ....Il Direttore...inc...invece prende per tutte le parti...

**Angela:** ...Poi ..inc...di dare trentacinquemila euro...inc...di prima l'hanno fatto loro...e Campitiello che ha fatto?...Non ha fatto niente?...

**Adolfo:** ....eh...

**Luigi:** ....ha fatto... inc...

**Angela:** ...ride....

All'esito dell'acquisizione del materiale investigativo innanzi illustrato, su delega del P.M. di Torre Annunziata, il Nucleo Tributario della Guardia di Finanza di Napoli ha provveduto all'esame della documentazione acquisita dagli accertatori Colavecchia e Ciofalo in rapporto con le risultanze delle verifica fiscale cui i citati Funzionari erano pervenuti (cfr. informativa del 27.2.2019 in faldone 6)

Dalla stessa emerge che la verifica fiscale presso la C.I.L. S.r.l. era stata eseguita da Colavecchia Vincenzo e Ciofalo Marcello, funzionari organici all'ufficio controlli team imprese medie dimensioni 1 della DP II di Napoli.

L'attività ispettiva aveva avuto inizio il 10 giugno 2015 ed era terminata il 25 giugno 2015, con rilievi relativi al solo anno d'imposta 2012.

Nel corso della verifica i funzionari avevano esposto di aver sviluppato l'analisi di:

- contratti con la Parmalat S.p.A.;
- contratti relativi a fitti attivi e passivi del 2012;
- fatture passive relative ai conti:
  - ✓ fornitori per note credito da ricevere;
  - ✓ costi fiscalmente indeducibili;
  - ✓ manutenzione e riparazione ordinaria su beni propri;
  - ✓ collaborazioni occasionali;
  - ✓ fitti passivi;
  - ✓ assicurazioni;
  - ✓ propaganda e pubblicità;
  - ✓ emolumenti amministratore;
  - ✓ cassa;
  - ✓ fatture da ricevere;
  - ✓ consulenza fiscale;
  - ✓ convegni e corsi;

ue

- ✓ materiali pubblicità;
- ✓ smaltimenti rifiuti;
  - ammortamenti;
  - variazioni in aumento e diminuzione;
  - provvigioni passive;
  - carburanti e lubrificanti;
  - riconciliazione tra registri IVA e dichiarazione Modello Unico società di capitali;
  - raccordo modello IRAP con voci di bilancio.

Al termine della verifica, il 25 giugno 2015, erano stati mossi alla CIL rilievi di carattere formale e sostanziale riportati nel processo verbale di constatazione del 25 giugno 2015 (cui si rinvia).

La Guardia di Finanza ha osservato che in sede di acquisizione documentale operata dalla Polizia di Stato che ha svolto le indagini non erano state fotocopiate le pagine 22, 23, 26 e 27 del processo verbale in questione; tuttavia, i rilievi contenuti nelle stesse erano stati estratti dai verbali giornalieri del 22 e 23 giugno 2015 che specularmente riportavano le violazioni esposte nel verbale di constatazione.

Rinviando all'informativa già innanzi richiamata per la disamina dei singoli rilievi, valga in questa sede osservare come i Finanziari hanno verificato attarvaerso la lettura dei verbali giornalieri redatti dai verificatori che non era stata in alcun modo evidenziata l'esistenza di finanziamenti dei soci.

Ebbene tali finanziamenti erano chiaramente rilevabili:

- dalla lettura del documento denominato "dettaglio di bilancio 2012" costituente parte della documentazione consegnata dall'Agenzia delle Entrate. Detto documento è denominato nel gergo della verifica bilancio di verificaione e sintetizza il piano dei conti di una società esponendo i saldi e i movimenti complessivi degli stessi. Nello specifico il documento esaminato espone i conti di mastro nn. 03004136, denominato "socio Greco c/anticipazioni" per € 749.961,00, e 03004141 denominato "socio REGA c/anticipazioni" per € 943.984,00;

- dalle appostazioni nel bilancio ufficiale depositato dalla CIL S.r.l. presso la CCIAA di Napoli, ove i finanziamenti dai soci erano confluiti nello Stato Patrimoniale, alla voce D)14 altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, per l'importo complessivo di € 1.767.601,00, per essere poi esposti in dettaglio nella nota integrativa, che indica in complessivi € 1.693.945,00 l'ammontare dei finanziamenti infruttiferi dei soci al 31 dicembre 2012.

Sulla delibera di approvazione dei citati finanziamenti da parte dei soci sarebbe stata applicabile l'imposta di registro in ragione del 3% del valore degli stessi.

Orbene, valga osservare che proprio alla questione dei finanziamenti dei soci si riferisce la conv. progr. 26545 del 18.6.2015 innanzi riportata in cui Campitiello Vincenzo, Ciofalo Marcello e Greco Adolfo discutevano di problematiche relative ad alcuni mastrini rilevati nella contabilità, tra cui quello relativo ai finanziamenti dei soci.

Campitiello esponeva che dei finanziamenti dei soci non c'era traccia nei verbali di assemblea e proseguiva affermando che su un milione di euro Greco avrebbe dovuto versare il 3% d'imposta di registro pari a 30.000 euro.

Poi Campitiello diceva a Greco che "l'escamotage" per non avere l'obbligo di registrare (e pagare la relativa imposta) sarebbe stato quello di scambiarsi "queste"... "questo contrattino".

A fine discussione sul tema tra Ciofalo Marcello e Greco Adolfo interveniva uno scambio di battute relativamente a qualcosa da fare nel verbale finale.

Come accennato della questione del finanziamento dei soci non vi era traccia nel verbale finale.

Non solo.

Sempre in data 18.6.2015 dalla conversazione tra Greco Adolfo e Limone Pierpaolo i due valutavano come far scomparire dal bilancio la criticità dei finanziamenti dei soci.

Ed infatti, in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 della CIL S.r.l., avvenuta il 28 giugno 2016 non era più riportata la posta citata (cfr. all.1) sebbene nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014 (cfr. all. 2 e 3) la C.I.L. s.r.l. aveva continuato ad esporre i finanziamenti dei soci, come avvenuto in quelli chiusi fino al 31 dicembre 2012.



espresso la considerazione che sui rapporti con la GREAL S.r.l. erano state operate riduzioni illecite di eventuali contestazioni.

Con riguardo al conto di mastro 03004143 denominato "Fatture da ricevere" i Finanziari hanno constatato la sola irregolarità del costo riferito ad una consulenza fiscale per € 64.480,00 a fini IRES e IRAP, per la quale non era mai pervenuta fattura.

In realtà, come rilevabile anche dall'intercettazione telefonica tra Greco Adolfo e Limone Pierpaolo (cfr. stralcio dell'intercettazione telefonica dell'utenza n. progressivo 45951 del 18 giugno 2015 ore 18.46.23), le criticità afferivano all'intero saldo del conto di mastro in questione pari ad € 234.782,00 al 31 dicembre 2012, dato questo aderente alle parole del Greco Adolfo "...è, però...poi quello là...oltre i sessanta ci sta ...arriva a due e quaranta, avete capito?...", da cui si può desumere il riferimento sia al saldo totale del conto "fatture da ricevere" pari a circa 240.000 euro, sia alla fattura per consulenza contabile per circa 60.000 euro oggetto dell'unica contestazione mossa sul tema dai verbalizzanti.

Infatti, tra gli allegati al verbale di constatazione del 25 giugno 2015 è stato rilevato il conto di mastro de quo con le movimentazioni dal 1° gennaio 2012 al 23 giugno 2015, che permettono di osservare come lo stesso fosse gestito in modo totalmente anomalo.

Il mastrino in questione:

- il 1° gennaio 2012 esponeva un saldo iniziale di € 172.041,86 riferibile alle fatture da ricevere relative all'anno d'imposta precedente;
- si riduceva di valore a saldo nel corso dell'anno 2012 fino ad € 166.738,54;
- evidenziava, a seguito delle imputazioni contabili di fine esercizio 2012, un incremento di saldo fino ad € 234.781,56.

Analogamente il conto "fatture da ricevere" proseguiva nella sua anomala gestione in quanto:

- nella movimentazione dell'anno 2013, il saldo iniziale di € 234.781,56 si riduceva in corso d'anno a soli € 231.268,54, per poi chiudere, sempre attraverso le imputazioni contabili di fine esercizio 2013, ad € 244.888,39;

- nella movimentazione dell'anno 2014, il saldo iniziale di € 244.888,39 si riduceva in corso d'anno a soli € 231.268,54, per poi chiudere, sempre attraverso le imputazioni contabili di fine esercizio 2014, ad € 239.415,22.
- nella movimentazione dell'anno 2015 (fino al 1° aprile), il saldo iniziale di € 239.415,22 si riduceva in corso d'anno a soli € 231.268,54.

Emerge, quindi, che il debito di € 231.268,54 derivante da imputazioni contabili di costi rivenienti da periodi d'imposta precedenti, non era stato mai regolarizzato dalla società verificata non avendo la stessa ricevuto le relative fatture attese dai fornitori ormai da anni.

Tale anomalia, evidentemente, era stata tralasciata dai verificatori che, peraltro, non avevano rilevato che le altre movimentazioni erano apparse regolari.

Tutto quanto precede, impone di ritenere che Ciofalo e Colavecchia abbiano operato la riduzione illecita degli importi dei rilievi da muovere alla CIL S.r.l.

Tale dato conferma quindi il tenore già univoco ed esplicito degli elementi emersi dalle captazioni telefoniche ed ambientali e, soprattutto, da quanto emerso dal controllo di Campitiello Vincenzo in data 6.7.2015.

Ciò posto osserva il Giudice come risultino integrati gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione contestato al capo d).

Le captazioni hanno comprovato come in data 9.6.2015 Campitiello Vincenzo si recava presso la sede della CIL.

Campitiello, pur essendo un Funzionario dell'Agenzia delle Entrate, non solo non prestava servizio negli Uffici deputati alle verifiche, essendo in forza all'Ufficio Legale, ma come accertato anche dalla Polizia Tributaria, era del tutto estraneo alla verifica disposta dalla Direzione Provinciale nei confronti della C.I.L. srl, in quanto essa era stata affidata a Ciofalo Marcello e Colavecchia Vincenzo.

Eppure ancor prima dell'inizio della verifica, cominciata il 10 giugno 2015, il Campitiello si recava presso l'azienda di Adolfo Greco preannunciandogli ciò che sarebbe avvenuto, come emerge dalla conversazione progr. 45196 RIT 2264/13 tra Greco ed il suo commercialista Limone nonché dalla conversazione progr. 3638 del 10/06/2015 RIT 4515/14 tra Greco Luigi e la madre Rega Angela nella quale Luigi spiegava alla Rega, preoccupata della verifica, che era tutto a posto

in quanto il controllo lo aveva *mandato* Campitiello (cfr. conversazioni richiamate)

In data 15.6.2015 nella conversazione progressivo 25879 RIT 2758/13 Greco colloquiava con Ciofalo Marcello e i due si indetevano sulle finalità della verifica, nel senso che il pubblico ufficiale accettava di falsarne gli esiti, pur rimarcando la necessità di effettuare comunque delle contestazioni al fine di pervenire ad un "risultato minimo", richiesto dal proprio Ufficio.

Il contesto di intimità e solidarietà tra l'imprenditore e i Verificatori emergeva ancora dalla circostanza che nella giornata del 16.6.2015 Greco insieme con la moglie ed il figlio e con Ciofalo e Colavecchia si recavano a pranzo presso il ristorante Holiday INN di Cava De' Tirreni e nella giornata del 18.6.2015 i due funzionari pranzavano con Greco Luigi, presso una pizzeria di Castellammare di Stabia, pranzo a cui partecipava anche la figlia di Colavecchia Vincenzo.

Proprio nel pomeriggio del 18 giugno 2015 veniva poi capatata la conversazione di maggiore interesse investigativo: il colloquio si svolgeva tra Greco Adolfo, Ciofalo Marcello e Campitiello Vincenzo ed era una vera e propria trattativa su quanto gli Accertatori avrebbero dovuto contestare in sede di rilievi.

Nel corso della conversazione Greco *giocava al ribasso* per evitare la contestazione di irregolarità alla sua azienda che avrebbero comportato recuperi di ingenti somme da parte dell'Erario e Ciofalo sottolineava la difficoltà di occultare le violazioni commesse, con Campitiello che faceva da mediatore per trovare una soluzione condivisa.

Soluzione che veniva effettivamente trovata, posto che, sebbene gli accertatori avessero individuato un ammontare teorico di contestazioni tra i 700.000 e gli 800.000 euro (cfr. conversazione progr. 26547 RIT2758/13), assolutamente aderente alla somma dei saldi al 31 dicembre 2012 dei conti di mastro "carburanti e lubrificanti", "fitti passivi" e "fatture da ricevere" pari ad € 757.795,00, la somma che l'imprenditore era chiamato a versare all'esito delle verifiche ammontava a circa 60.000,00 (con sanzioni ed interessi), come lo stesso Greco avrebbe poi riferito ancora prima della chiusura della verifica fiscale alla moglie Rega Angela nella conversazione progr. 3849 RIT 4515/14.

All'esito della trattativa Greco si raccomandava ancora con Campitiello perché facesse decurtare ancora qualcosa dai rilievi e Campitiello si mostrava

assolutamente disponibile, assicurando l'imprenditore che avrebbe ulteriormente ridotto l'ammontare delle contestazioni: **"questo glielo faccio levare"** ed ancora **"gli faccio levare qualche altra cosa, ...lo leva, ...glielo dico pure io"**.

Poi Campitiello riconosceva il contributo fondamentale svolto dai due funzionari incaricati di effettuare l'accertamento, evidentemente già informati dell'atteggiamento benevolo da tenere nei confronti dell'imprenditore stabiese, con particolare riferimento alla posizione di Colavecchia che, sebbene assente nella trattativa finale, si era messo a disposizione (cfr. **Enzo**: *...poi lui si è messo a disposizione...anche Enzo...*; Adolfo: *...no, ...sono tutti e due bravi cristiani come tu mi dicevi, eh...*; Enzo: *...anche se lui però...soprattutto lui però, qua!...*)

Nella conversazione intercettata il 1° luglio 2015 emergeva poi come Greco insieme alla moglie provvedevano a preparare la somma di 30.000,00 euro: l'imprenditore chiedeva alla donna, vera cassiera della famiglia che deteneva somme elevatissime di denaro contante come dimostra l'esito del sequestro intervenuto presso l'abitazione della famiglia all'atto dell'esecuzione della misura cautelare emessa nel procedimento 18191/13 R.G DDA Napoli, di predisporre una mazzetta da trentamila euro (REGA: *Allora ne devo preparare trenta!...* Adolfo: *...Trenta me li devi preparare....tutti belli stretti di 50!...*).

Nei commenti tra i due si intuiva che la Rega inseriva in essa anche una banconota da 200,00 euro.

Poi la Rega si informava dal marito su quante persone avrebbero dovuto dividere il denaro, chiedendo in particolare se fossero in tre; Greco spiegava che si trattava di quattro persone, rifedendosi verosimilmente ad altro Funzionario che avrebbe poi dovuto approvare la verifica condotta da Ciofalo e Colavecchia.

Il discorso della ripartizione della somma veniva poi ripreso dalla Rega nel corso della conversazione prog. 4186 del 02/07/2015 RIT 4515/14 in cui la donna chiedeva al marito: *"...ma pure Campitiello deve avere la parte sua?"* e Greco rispondeva: *quello lui venne prima...i miei i suoi...*, sicchè la Rega ribatteva: *perciò debbono spartire a 4 ora?*.

Proprio tali ultime conversazione comprovano senza ombra di dubbio che Rega Angelina Annita era perfettamente consapevole della destinazione delle somme

da lei stessa preparate tanto che nella conversazione successiva al pagamento progr. 4301 del 07/07/2015 RIT non solo si informava delle modalità della dazione (la somma l'aveva rititata interamente Campitiello) ma commentava con il figlio Luigi, anche con un pizzico di sdegno, che in fondo, essendo il denaro destinato a quattro persone, si trattava di funzionari che si *vedevano* per poco più di cinquemila euro a testa: **Angela:** *...Fanno dieci per ciascuno....poi ci sta pure il Direttore...inc...Luigi:....quindici al Direttore e cinque per uno...Angela: ...inc...e che fanno tutta questa parte per cinquemila euro?...inc....).*

In data 6.7.2015 Campitiello Vincenzo si recava nella sede della CIL, come emerge inequivocabilmente dalle conversazioni captate.

All'esito dell'incontro con Greco Campitiello veniva sottoposto ad un controllo da parte della Polizia Stradale.

L'accertamento condotto nei suoi confronti consentiva di rinvenire sulla sua persona una mazzetta di banconote, avvolte in un foglio di giornale, ammontante a 30.000,00 euro composta prevalentemente da banconote da 50,00 euro e anche da una banconota da 200,00 euro.

Nessun dubbio può sussistere circa il fatto che la somma rinvenuta sulla persona del Campitiello fosse stata a lui corrisposta da Greco e che la stessa era il prezzo pagato per la corruzione degli Accertatori.

Attraverso l'attività di captazione è stato possibile seguire in diretta l'accordo corruttivo e soprattutto la trattativa al ribasso per la determinazione dell'importo dei rilievi e delle sanzioni, trattativa all'esito della quale Greco, con orgoglio, riportava al suo commercialista Limone "...Chiudiamo e facciamo, e mi ha detto più o meno, gliel'ho detto: **"devi fare tanto!"**....

È evidente che i pubblici ufficiali, in primis Campitiello, già dall'inizio della loro attività si erano accordati con Greco per il corrispettivo della loro azione contraria alla legge, corrispettivo che veniva poi consegnato da Greco a Campitiello perché lo dividesse con Ciofalo e Colavecchia e, molto probabilmente, anche con un altro soggetto la cui identità non è stata però accertata.

All'accordo corruttivo partecipavano oltre Greco, Campiteillo e Ciofalo, che conducevano materialmente la trattativa sull'entità dei rilievi, anche Colavecchia: lo stesso si recava a pranzo con i Greco, sottoscriveva la verifica recante risultati

*Ule*

menzogneri, e veniva menzionato da Campitiello come soggetto che si era messo a disposizione (cfr. progressivo 26547 del 18.6.2015 RIT 2758/13).

Inoltre, in tutte le conversazione con la moglie Greco chiariva che la somma doveva essere divisa per quattro, numero certamente comprensivo, oltre che di Campitiello, principale artefice della corruzione, anche dei due accertatori.

Sussistono gravi indizi anche a carico di Rega Angelina Annita: la donna perfettamente consapevole della verifica in corso, tanto che partecipava anche al pranzo con Ciofalo e Colavecchia all' Holiday INN, preparava le somma che avrebbero costituito il prezzo della corruzione nella piena conoscenza della destinazione della stessa, come emerge dalle conversazione con il marito captate.

Deve concludersi quindi ritenendo configurabile a carico di tutti gli indagati il delitto di corruzione per atto contario ai doveri di ufficio ex art. 319 cp.

#### **6. I REATI CONTESTATI AI CAPI E), F) E G)**

Ai capi e), f) e g) il P.M. ha contestato a Campitiello Vincenzo i delitti di rivelazione di segreti di ufficio con riferimento alla notizia della verifica fiscale disposta nei confronti della CIL e di falso ideologico in atto pubblico con riferimento alle attestazioni della presenza presso la Commissione Tributaria Regionale della Campania nei gionri del 9 giugno e del 6 luglio 2015.

Quanto al delitto di rivelazione di segreti di ufficio deve osservarsi che per esso, in ragione del limite edittale previsto dall'art. 326 c.p., non è consentita l'adozione di misure cautelari.

Quanto ai delitti di falso ideologico, deve osservarsi che dalla documentazione acquisita ed allegata all'informativa della Guardia di Finanza del 29.5.2019 emerge che Capitiello Vincenzo autocertificava in data 9.6.2015 di **"aver rappresentato l'Ufficio di appartenenza in data 9.6.2015 – sez. 23, 29, 33 e 34 – e di aver lasciato gli uffici della Commissione Tributaria predetta alle ore 13,35"**.

Analogamente, in data 6.7.2015 Campitiello autocertificava che in quella giornata aveva presenziato a procedimento dinanzi alla Commissio Tributaria Regionale lasciando i relativi uffici alle ore 11,50.

*Uel*

Orbene, dalle risultanze investigative ed in particolare delle intercettazioni videoambientali svolte presso la CIL è emerso che Campitiello in data 9.6.2015 dalle ore 12,52 alle ore 13,09 era presso la sede dell'azienda sita in via Napoli n. 350 di Castellammare di Stabia.

In data 6.7.2015 invece Campitiello dalle ore 10,55 alle ore 12,00 si tratteneva presso la sede della CIL, dove ritirava la somma di 30.000,00 consegnatagli da Greco come prezzo della corruzione (cfr. documentazione allegata all'informativa della GdF del 29.5.2019).

Deve osservarsi che le attestazioni costituenti corpo dei reati di cui ai capi f) e g) non costituiscono mere attestazione di presenza sul luogo di lavoro, equiparabili al cartellino marca tempo: in esse, infatti, Campitiello attestava di aver rappresentato l'ufficio di appartenenza dinanzi alla Commissione Tributaria laddove le captazioni hanno dimostrato che egli era altrove.

Si tratta quindi di atti pubblici con la conseguenza che la falsa dichiarazione in essa resa da un pubblico ufficiale integra il reato di cui all'art. 479 c.p. come correttamente contestato dai P.M.

## 7. LE ESIGENZE CAUTELARI

Ritiene il Giudice che sussistano per tutti gli indagati le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.

La valutazione della sussistenza dell'esigenza special preventiva, secondo il dato letterale dell'art. 274 lett. c) c.p.p., deve essere desunta dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini.

Considerato il duplice riferimento, i suddetti parametri devono essere valutati congiuntamente e, pertanto, «l'affermazione in positivo delle esigenze cautelari connesse alla tutela della collettività deve fondarsi sia sul *fatto*, le cui modalità e circostanze possono essere ritenute indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, sia sulla *personalità dell'imputato*.

Inoltre, la legge 47/2015 ha apportato sostanziali e rilevanti modifiche ai criteri di valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., richiedendo per l'applicazione di un presidio cautelare la sussistenza di un pericolo *concreto ed attuale* di recidiva.

*we*

Secondo la previsione novellata dell'art. 274 lett. c) c.p.p., quindi, il pericolo di reiterazione del delitto deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

La previsione dell'attualità del pericolo (accanto a quello della concretezza) consente di ritenere che la ratio complessiva dell'intervento legislativo attuato con la L. n. 47 del 2015 deve essere individuata nell'avvertita necessità di richiedere al giudice un maggiore e più compiuto sforzo motivazionale in materia di misure cautelari personali e di loro graduazione, onere che assume rilievo ancora maggiore quanto più ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dal momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare.

Il tenore complessivo della norma impone di ritenere che le modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr. sul punto Cass. Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37838 del 2/3/2016, Biondo, Rv.267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168).

E difatti, se è vero che la distanza di tempo intercorrente tra i fatti e l'emissione della misura rileva ai fini della valutazione di attualità, è oramai dominante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, della necessità che l'attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato e alle peculiarità della vicenda cautelare (cfr. sul punto Cass. Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, dep. 2016, Mondello, Rv.266485), sottolineandosi, così, l'onere motivazionale del giudice della cautela personale e la necessità che questo si fondi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso concreto, che rendano l'esigenza cautelare reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare.

Si aggiunge, altresì, che la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa se la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

Ne deriva il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (cfr. Cass. Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv.267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684), poichè la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza della esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato, sulla base di un'analisi accurata della fattispecie concreta, della quale deve darsi atto in misura tanto più ampia quanto più tra i fatti commessi e il momento di verifica cautelare sia trascorso un considerevole lasso di tempo, rimanendo esclusa dalla valutazione prognostica del giudice della cautela la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (cfr. Cass. Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimlieri, Rv. 271216; sostanzialmente nello stesso senso, Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977, che ha posto l'accento su come debbano essere valutati anche dati ambientali o di contesto - da verificarsi caso per caso - che possano attivare la latente pericolosità dell'indagato, favorendo la recidiva).

Del resto, anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione (in Cass. Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato (e, dunque, non specifiche), la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato.

we

Riguardo alle contestazioni in esame, pur essendo decorso un considerevole lasso temporale dai fatti oggetto di indagine (le vicende innanzi esaminate si collocano tra il 2014 ed il 2015), ritiene il Giudice che possa affermarsi l'attualità di un pericolo di recidiva a carico di tutti gli indagati

Con riferimento alla vicenda cd. *ex Cirio*, compendiata ai capi b) e c) delle provvisoria imputazione, occorre procedere in primis a considerazioni di carattere oggettivo sulle quali vanno poi innestate le valutazioni relative ai singoli indagati e alla loro personalità.

Le vicende descritte ai capi b) e c) della imputazione si connotano di evidente gravità: le condotte corruttive poste in essere da Greco, in concorso con Elefante limitatamente al capo d), hanno consentito alla società facente capo all'imprenditore e al defunto Polese Tobia di conseguire il permesso a costruire per realizzare un intervento edilizio di enormi dimensioni su un'area di circa 160.000 metri cubi, originariamente adibita a sede di uno stabilimento industriale della Cirio, sita in Castellammare di Stabia, area acquistata dalla POLGRE 2000 nel 1999 per un valore approssimativo di 12.000.000.000 (dodici miliardi di lire).

Valga sul punto osservare che le emergenze investigative hanno comprovato come l'intervento di Greco finalizzato ad orientare le scelte dell'Autorità Pubblica attraverso la promessa di vantaggi economici ed utilità abbia avuto come primo obiettivo "l'azione" legislativa regionale.

Dalle risultanze investigative del presente procedimento è infatti emerso come il primo intervento di Greco per rendere realizzabile il suo progetto edilizio si stato spiegato su esponenti politici appartenenti al Partito Democratico, ovvero Iovino Gennaro, referente dell'imprenditore su Castellammare di Stabia e padre di un consigliere comunale, Iovino Francesco, e Casillo Mario consigliere regionale della citata forza politica.

I rapporti tra Greco e i due esponenti politici menzionati certamente sfociavano in un accordo che avrebbe dovuto favorire gli interessi di Greco sulla area ex Cirio, accordo che, tuttavia, secondo quanto è emerso nel presente procedimento, non aveva l'esito sperato dall'imprenditore, nel senso che la legge di modifica al PUT in relazione alla quale Casillo aveva promesso il ritiro